



ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE "P. ROSSI" - MASSA

Via Democrazia, 26 54100 Massa (MS) Tel. 058541305 - fax. 0585814668

email: msis001007@istruzione.it **pec:** msis001007@pec.istruzione.it **sito:** www.liceorossi.edu.it

ESTRATTO DAL VERBALE DEL COLLEGIO DOCENTI DEL 11/05/2020 DELIBERA NUMERO 28

....omissis....

OGGETTO: Ridefinizione criteri di valutazione a.s. 2019 - 20

IL COLLEGIO

Visto il DPR n. 249 del 24 giugno 1998;

Visti gli artt. 3 e 8 del DPR 275 dell'8 giugno 1999;

Vista la Legge n. 53 del 28 marzo 2003;

Vista la Legge n. 169 del 30 ottobre 2008;

Visto il DM 139 del 22 agosto 2007;

Vista l'OM n. 92 del 5 novembre 2007;

Visto il DPR 122 del 22 giugno 2009;

Vista la Legge n. 170 dell'8 ottobre 2010;

Visto il d. lgs. 13 aprile 2017, n. 62;

Considerato che ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DPR 122 del 2009 "Il collegio dei docenti definisce modalità e criteri per assicurare omogeneità, equità e trasparenza della valutazione, nel rispetto del principio della libertà di insegnamento".

Considerato che sempre ai sensi dell'art. 1 comma 5 del DPR 122 del 2009 "Detti criteri e modalità fanno parte integrante del piano dell'offerta formativa."

Visti i Criteri di valutazione approvati con delibera n. 3 del 3 settembre 2019 e inseriti nel PTOF 2019 - 22 che rimangono comunque punti di riferimento in particolare in relazione alle deroghe relative alla validità dell'anno scolastico per mancato rispetto dell'obbligo di frequenza (comma 7 art. 14 DPR 122 2009);

Tenuto conto che dal 4 marzo 2020 sono state sospese le lezioni ed è stata attivata la didattica a distanza e che non è prevista per la conclusione dell'a.s. 2019/20 la ripresa della didattica in presenza.

Visto l'art. 1 comma 4 lettera a del d.l. n. 22 dell'8 aprile 2020 che stabilisce, in caso di non ripresa delle lezioni entro il giorno 18 maggio 2020, che i requisiti di ammissione alla classe successiva per le scuole secondarie, tenuto conto del possibile recupero degli apprendimenti di cui al comma 2 dell'articolo 3 dello stesso d.l. e comunque del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, siano in deroga all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122 (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, la sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, la sufficienza nel comportamento, la possibilità di sospendere il giudizio);

Visto l'art. 1 comma 6 del d.l. n. 22 dell'8 aprile 2020 che stabilisce, in caso di non ripresa delle lezioni entro il giorno 18 maggio 2020, che i requisiti di ammissione dei candidati agli esami di Stato del secondo ciclo limitatamente all'anno scolastico 2019/2020, prescindono dal possesso dei requisiti di cui all'art. 13 comma 2 del decreto legislativo n. 62 del 2017. (frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, svolgimento delle prove Invalsi, svolgimento delle 90 ore nel triennio relative ai percorsi

per le competenze trasversali e per l'orientamento, la sufficienza in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, la sufficienza nel comportamento);

Tenuto conto della possibilità di effettuare gli scrutini in modalità telematica come previsto dall'art. 4 comma 1 lettera a del DL 22 dell'8 marzo 2020 e dall'art 73 comma 2 bis della Legge n 27 del 29 aprile 2020 "«Per lo stesso periodo previsto dal comma 1, le sedute degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono svolgersi in videoconferenza, anche ove tale modalità non sia stata prevista negli atti regolamentari interni di cui all'articolo 40 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297»;

Tenuto conto della delibera n. 27 del 16 aprile 2020 del Collegio dei Docenti con cui si disciplinano le riunioni a distanza dei consigli di classe;

Considerato che l'art. 87 comma 3 ter della Legge n. 27 del 29 aprile 2020 stabilisce che "La valutazione degli apprendimenti, periodica e finale, oggetto dell'attività didattica svolta in presenza o svolta a distanza a seguito dell'emergenza da COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e comunque per l'anno scolastico 2019/2020, produce gli stessi effetti delle attività previste per le istituzioni scolastiche del primo ciclo dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, e per le istituzioni scolastiche del secondo ciclo dall'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, e dal decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62»;

Preso atto che i processi di valutazione attivabili con la didattica in presenza non sono trasferibili direttamente nell'ambito della didattica a distanza;

Tenuto conto che le condizioni che contraddistinguono la didattica a distanza mutano radicalmente aspetti fondamentali degli ambienti di apprendimento e impongono uno sforzo creativo perché è impossibile riprodurre da remoto le condizioni della didattica in presenza in quanto il contesto e l'ambiente di apprendimento che caratterizza tale modalità didattica non rende possibile utilizzare le stesse tipologie di prove e modalità di somministrazione che caratterizzano il lavoro in presenza;

Considerato che il Collegio dei docenti nella delibera n. 27 del 16 aprile 2020 relativa alla didattica a distanza ha già fornito l'indicazione che la tipologia di valutazione prevalente nella didattica a distanza è la valutazione formativa per cui, ad esempio, è stata fornita l'indicazione sulla base della quale la correzione e la restituzione degli elaborati o dei prodotti dello studente non possono essere accompagnate semplicemente da un voto o da un giudizio sintetico ma è necessaria soprattutto l'indicazione di lavoro per superare le proprie lacune, per potenziare le proprie competenze;

Preso atto che nella delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 16 aprile 2020 relativa alla didattica a distanza è stato sottolineato che *"spetta al docente decidere se completare tali indicazioni con elementi che fanno riferimento anche a livelli raggiunti dallo studente, tenendo presente però che la modalità a distanza non rende possibile accertare se il prodotto del lavoro fornito dallo studente sia autentico e quindi se sia utilizzabile per una valutazione di tipo certificativo"*;

Considerato che nella delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 16 aprile 2020 relativa alla didattica a distanza è stato sottolineato anche che la valutazione in *"questa fase emergenziale non può che concentrarsi soprattutto sulla partecipazione alle attività proposte. È quindi opportuno utilizzare una forma di valutazione che sia di supporto alla costruzione della comunità e alla valorizzazione dei singoli individui in un'ottica di individualizzazione e di personalizzazione piuttosto che una valutazione finalizzata ad accertare i livelli di apprendimento"* intendendo con ciò una riduzione del livello di fiscalità maggiormente legato alla valutazione certificativa espressa solo tramite voti o giudizi sintetici quali sufficiente, buono e così via che non alla valutazione formativa, senza rinunciare a analizzare e a descrivere in modo analitico i livelli di apprendimento;

Preso atto che le indicazioni ministeriali legate all'emergenza e in particolare la nota ministeriale n. 279 dell'8 marzo del 2020, riguardo allo specifico tema della valutazione degli apprendimenti e della verifica

delle presenze accenna a “una varietà di strumenti a disposizione a seconda delle piattaforme utilizzate”, facendo presente che “la normativa vigente (Dpr 122/2009), al di là dei momenti formalizzati relativi agli scrutini e agli esami di Stato lascia la dimensione docimologica ai docenti, senza istruire particolari protocolli che sono più fonte di tradizione che normativa”;

Tenuto conto che comunque il primo passaggio importante nell’ambito della valutazione in un periodo in cui la didattica a distanza è l’unica possibilità di attivare percorsi di insegnamento – apprendimento è il tenere traccia dei percorsi realizzati legandoli il più possibile alle competenze e tenendo conto dei processi di autovalutazione dello studente;

Considerato che in attesa dell'OM sulla valutazione è comunque necessario in vista della conclusione dell’anno scolastico definire punti di riferimento al fine di uniformare i criteri che dovranno essere seguiti per valutare da un punto di vista sommativo e certificativo i risultati anche in previsione dell’individuazione degli studenti che dovranno seguire i corsi di recupero nella fase di avvio dell’a.s. 20-21 e dell’attribuzione del credito scolastico per gli esami di stato nelle classi dell’ultimo triennio;

Sentite le proposte della Commissione PTOF;

Preso atto delle modifiche suggerite dal Collegio dei docenti;

Tenuto conto della possibilità di apportare le modifiche che risulteranno necessarie in seguito alla pubblicazione delle ordinanze previste dall’art. 1 comma 1 del DL n. 22 dell’8 aprile 2020:

DELIBERA

all’unanimità i criteri sotto riportati.

Tenendo presente quanto esposto in premessa, si ritiene che in questa particolare fase della vita della scuola sia più opportuno, in sede di valutazione delle singole prove, fare riferimento a elementi valutativi piuttosto che esclusivamente a voti, fermo restando che in sede di valutazione sommativa e quindi finale si dovranno utilizzare le modalità previste dalla normativa vigente opportunamente modificata in relazione alla particolare situazione che stiamo vivendo.

Nella delibera del Collegio dei docenti n. 27 del 16 aprile 2020 relativa alla didattica a distanza con cui era stata riconosciuta la necessità di supportare i processi di apprendimento nella particolare situazione legata alla didattica a distanza con una valutazione prevalentemente di tipo formativo infatti era stato detto, come già riportato in premessa, che *“Spetta al docente decidere se completare tali indicazioni (riferite alla struttura del prodotto dello studente e al lavoro per superare le sue lacune, per potenziare le sue competenze) con elementi che fanno riferimento anche a livelli raggiunti dallo studente”* intendendo con ciò la libertà di scelta di fronte ai limiti delle prove svolte a distanza rispetto a elementi quali la loro autenticità, tra voti numerici o descrizioni di tipo sintetico dei risultati raggiunti oltre a quello di tipo analitico già formulate come elemento imprescindibile della valutazione formativa.

Se si sceglie di utilizzare i voti, oltre al necessario giudizio analitico, questi dovrebbero essere indicati nel registro senza farli valere per la media, contrassegnandoli con il colore azzurro. Rimane l’importanza della presenza delle osservazioni che indichino i punti di forza e debolezza della prova in modo tale da mettere l’alunno nelle condizioni di utilizzare la prova per correggere il proprio processo di apprendimento e il consiglio di classe di valutare gli apprendimenti non semplicemente ricorrendo al calcolo matematico della media. Al fine di poter procedere alla valutazione finale sarebbe sufficiente indicare nel giudizio se gli obiettivi che si vogliono perseguire o le conoscenze che si vogliono far acquisire presenti nella prova sono stati raggiunti solo parzialmente o raggiunti a livello base, intermedio o avanzato o comunque che si possa ricavare tale indicazione dalla descrizione analitica del risultato.

In relazione alla quantità di assenze, si deve prendere in considerazione per un eventuale esclusione dallo scrutinio gli studenti nel periodo della didattica in presenza avevano raggiunto il 25% di assenze rispetto al monte ore annuale senza aver presentato documentazione per accedere alle deroghe deliberate dal Collegio dei docenti e non abbiano partecipato alle attività didattiche svolte in modalità a distanza.

Tenuto presente quanto sopra deliberato, si precisa che rimangono non modificati i criteri relativi alla formulazione delle proposte di voto delle singole discipline:

1 - risultati ottenuti in ciascuna disciplina relativi a conoscenze, abilità e competenze evidenziati attraverso un numero sufficiente di verifiche relative agli argomenti trattati in ciascun periodo scolastico di diversa tipologia. Nella formulazione della proposta di voto sono presi in considerazione i risultati anche in relazione al loro sviluppo complessivo nel corso dell'anno;

2 - impegno, interesse verso la disciplina e partecipazione alle lezioni e alle attività evidenziati attraverso la puntualità e la costanza nell'esecuzione dei compiti e delle consegne, compresi quelli assegnati come lavoro domestico;

3 - autonomia e padronanza del metodo studio evidenziati attraverso la capacità di organizzare il proprio lavoro e di documentarlo.

Per quanto riguarda l'impegno, l'interesse e la partecipazione alle attività didattiche, voce già presente nei criteri di valutazione per la formulazione della proposta di voto anche durante la didattica in presenza (fatti salvi problemi tecnici per la didattica a distanza), si dovranno tener presenti la percentuale di connessioni durante le sessioni in modalità sincrona, la puntualità nell'esecuzione dei compiti assegnati e il grado di accuratezza nel loro svolgimento, la serietà della preparazione dei materiali (scalette, mappe concettuali, argomentazioni, relazioni), la quantità e la qualità degli interventi nei forum e durante le videoconferenze.

Per quanto riguarda i risultati degli apprendimenti, al fine di poterli valutare e consentire la possibilità di recuperare, si individuano i seguenti criteri di tipo quantitativo nel caso in cui la valutazione del primo quadrimestre, i risultati delle verifiche svolte nel secondo quadrimestre nel periodo della didattica in presenza e le osservazioni relative alla partecipazione alle attività didattiche a distanza espresse e documentate nelle osservazioni e nelle note relative al livello evidenziato nella capacità di comunicazione sia in modalità sincrona che asincrona, alla ricchezza e alla pertinenza delle domande poste in modalità sincrona, alla capacità di comprensione analisi e rielaborazione personale espresse in occasione delle attività sia in modalità sincrona che asincrona, alla capacità di cogliere nessi ed effettuare collegamenti tra argomenti discussi durante lo svolgimento della didattica a distanza, alla capacità di orientarsi nella soluzione di un problema, alla riflessione critica in relazione alle tematiche proposte, all'argomentazione delle motivazioni delle risposte e delle soluzioni trovate e registrate come elementi della valutazione formativa non siano sufficienti per esprimere una proposta di voto almeno sufficiente:

1. numero di elementi valutativi per le materie con 2 ore settimanali o con 3 ore settimanali ma solo con prove orali: almeno 1 elemento valutativo attribuito in modalità orale o mista scritto - orale con seconda prova in caso di una prima prova non sufficiente somministrata anche solo in forma scritta; tenute presenti le peculiarità della didattica a distanza e il tempo a disposizione prima della conclusione dell'anno scolastico, le prove scritte con valutazione sufficiente possono sostituire la prova orale per le materie con due ore settimanali di lezione; se la valutazione della prova scritta non è sufficiente si dovrà comunque effettuare una prova orale o mista scritto - orale;
2. numero di verifiche per le materie sia scritte che orali con 3/5 ore settimanali: 2 elementi valutativi di cui almeno uno attribuito con modalità orale o mista scritto orale e l'altro anche solo in modalità scritta, con possibilità di recupero in caso di entrambe le prove insufficienti con modalità scelta dal docente. Se si utilizza come prima prova la modalità mista scritto orale, tale prova può essere presa in considerazione se il risultato è sufficiente mediante l'attribuzione di due elementi di valutazione, uno riferito all'elaborato e uno riferito alla discussione, in particolare se nel primo quadrimestre la valutazione era sufficiente o vicino alla sufficienza;

Al fine di utilizzare nel miglior modo possibile sia il tempo a disposizione sia le caratteristiche degli strumenti che consentono la didattica a distanza e allo scopo anche di poter valutare l'autonomia dello studente si suggerisce, nei limiti del possibile, di utilizzare la modalità mista scritto - orale in quanto sembra lo strumento più adatto a ridurre le problematiche delle verifiche a distanza senza richiedere la quantità di tempo necessaria per una verifica esclusivamente orale poiché parte della valutazione può essere ricondotta all'elaborato consegnato. Per quanto riguarda la modalità mista scritto/orale si propongono le seguenti indicazioni:

- lo studente espone e discute tramite video-conferenza in tempo contingentato un argomento indicato dal docente anche mediante una scaletta o una mappa concettuale precedentemente inviata al docente. Questa metodologia potrebbe prevedere il voto in più discipline se i docenti di diverse materie si organizzano in percorsi di didattica integrata o interdisciplinare e i colloqui vengono effettuati in presenza di più docenti collegati in videoconferenza soprattutto per le classi dell'ultimo anno in preparazione del colloquio d'esame;
- si può pensare anche a organizzare una sorta di "debate" strutturato su un argomento scelto dal docente che è stato trattato durante le lezioni. Anche questa prova può essere svolta in due momenti contigui: preparazione scritta della propria linea argomentativa e discussione successiva con il docente e i compagni;
- inoltre, in particolare per le materie con prove scritte di traduzione o risoluzione di problemi, successivamente alla presentazione da parte dello studente di brani tradotti o dei problemi risolti, potrebbero essere utilizzate in sede di valutazione orale la richiesta di lettura, analisi e interpretazione/commento di un testo o di un procedimento (articoli, brani critici, problemi di carattere matematico e scientifico), la richiesta di illustrazione delle scelte relative al procedimento o alla traduzione e di eventuali correzioni di errori o proposta di versioni alternative;
- infine, si potrebbe proporre lo svolgimento di relazioni elaborate in diretta con consegna nell'ora stabilita e con successiva discussione dell'elaborato in videoconferenza con ulteriore valutazione orale.

È necessario lavorare con gli studenti per far accettare l'idea che le prove assumono valore solo se si basano su un rapporto di fiducia e che il voto in questo momento particolare della vita scolastica assume un'importanza parzialmente relativa insistendo sul fatto che ciò che conta è che lo studente, attraverso la valutazione, abbia una restituzione di come sta procedendo il proprio processo di apprendimento e tale obiettivo può essere raggiunto solo se il patto di fiducia funziona. È dato per scontato che in parte il patto di fiducia verrà disatteso da alcuni, ma non è possibile evitare tale situazione perché i controlli applicabili con la didattica a distanza sono limitati e sono riconducibili a quelli sopra indicati legati alla fase di discussione degli elaborati.

Nel proporre le prove, nel correggerle e nel processo successivo di valutazione si dovrebbe tener conto che gli studenti stanno già vivendo un momento particolare e perciò sarebbe importante che vivessero almeno la didattica e la valutazione in modo sereno, costruttivo.

È necessario verificare che le prove sopra elencate e proposte a studenti con PEI o PDP siano compatibili con le misure compensative e dispensative o con le indicazioni del percorso personalizzato individuato nel PEI con la stretta collaborazione dei docenti di sostegno sia in fase di somministrazione che di valutazione.

È necessario essere trasparenti con gli alunni e le famiglie per cui è importante condividere con gli altri soggetti coinvolti i criteri e le modalità della valutazione.

Si deve tener conto che il percorso di apprendimento è, rispetto alla didattica in presenza, nonostante il maggior impegno e carico di lavoro per i docenti, sulle spalle dello studente molto più di prima. Mentre ciò che aveva la funzione di supporto e accompagnamento nella didattica in presenza era gestito dal docente, ora, nella didattica a distanza, è lo studente che deve in gran parte gestire il proprio processo di apprendimento. In relazione a ciò è importante dare fiducia, dare credito, incoraggiare e accompagnare con precise indicazioni di metodo e non mettere in primo piano i risultati negativi dei contenuti appresi.

Occorre potenziare l'autovalutazione e la riflessione sul processo di apprendimento da parte dello studente e le prove di verifica debbono tendere a consentire di valutare e incoraggiare tali dimensioni intendendo soprattutto la prova orale o mista scritto - orale come "conversazione a tema" per verificare se gli studenti stanno seguendo.

Proposta di voto per ciascuna disciplina

La proposta di voto deve scaturire dai seguenti elementi:

- voto del primo quadrimestre come indicazione di massima da tener presente soprattutto se positivo. Il voto positivo (superiore a quello proposto come valutazione finale dal docente) del primo quadrimestre

con giudizio a maggioranza del Consiglio di classe può determinare l'innalzamento di un punto del voto finale proposto dal docente in considerazione del fatto che il passaggio dalla didattica in presenza alla didattica a distanza ha probabilmente determinato un maggior disagio rispetto all'apprendimento di conoscenze e all'acquisizione di competenze;

- eventuali voti riferiti alla parte del secondo quadrimestre svolta in presenza tenendo conto del fatto che per le prove insufficienti non è stato possibile proporre prove di recupero;
- livello di partecipazione alle attività didattiche (presenza alle lezioni fatti salvi problemi tecnici, la puntualità nell'esecuzione dei compiti, l'accuratezza nello svolgimento e la serietà della preparazione dei materiali quali scalette, mappe concettuali, argomentazioni, relazioni, quantità e qualità degli interventi nei forum e durante le videoconferenze come sopra indicato);
- eventuali risultati delle prove somministrate nel secondo quadrimestre a distanza in quanto non ritenuti sufficienti gli elementi di valutazione indicati nel precedente paragrafo;
- autonomia dimostrata nell'organizzare il proprio lavoro anche durante la modalità della didattica a distanza.

Voto comportamento

Voto del primo quadrimestre come indicazione di massima da tener presente soprattutto se positivo.

Presenza di episodi particolari di mancato rispetto delle regole scolastiche accertati mediante sanzioni disciplinari.

Livello di partecipazione globale alle attività didattiche (presenza alle lezioni con esclusione di problemi tecnici, la puntualità nell'esecuzione dei compiti, l'accuratezza nello svolgimento e la serietà della preparazione dei materiali quali scalette, mappe concettuali, argomentazioni, relazioni, la quantità e la qualità degli interventi nei forum, durante le videoconferenze nelle diverse discipline).

Il voto scaturirà dalle indicazioni fornite dai docenti:

10 partecipazione costante e attiva in tutte le discipline decisa a maggioranza senza sanzioni disciplinari;

9 partecipazione costante e attiva nella maggior parte (a maggioranza) delle discipline senza sanzioni disciplinari o partecipazione costante e attiva in tutte le discipline ma con una sanzione disciplinare non grave;

8 partecipazione sufficiente nella maggior parte delle discipline (a maggioranza) senza sanzioni disciplinari o partecipazione costante e attiva nella maggior parte delle discipline (a maggioranza) con almeno una sanzione disciplinare non grave nel secondo quadrimestre;

7 presenza di almeno una sanzione disciplinare non grave e partecipazione sufficiente nella maggior parte delle discipline o partecipazione scarsa nella maggior parte delle discipline senza sanzioni disciplinari, o partecipazione buona nella maggior parte delle discipline ma con sanzione grave;

6 sanzione disciplinare grave e scarsa partecipazione alle attività didattiche, o sanzione non grave e partecipazione non sufficiente nella maggior parte delle discipline.

Il voto positivo (superiore a quello proposto) del primo quadrimestre con giudizio a maggioranza del Consiglio di classe può determinare l'innalzamento di un punto del voto finale.

Si intendono sanzioni gravi l'avvertimento scritto del dirigente scolastico e la sospensione dalle lezioni. Il Consiglio di classe può trasformare ai soli fini della valutazione a maggioranza una sanzione grave in sanzione meno grave o decidere di non tener conto di una sanzione non grave preso atto del ravvedimento dello studente successivo alla irrogazione della sanzione.

Credito scolastico per le classi del triennio finale

È attribuito il livello più alto della fascia quando:

1 La parte decimale della media delle valutazioni di tutte le discipline compreso il comportamento è pari o superiore allo 0,50;

2 Sono presenti attività svolte sulla base dei criteri già indicati dal Collegio dei docenti (partecipazione anche parziale ai progetti della scuola, partecipazione ad attività che danno credito formativo);

3 È presente la valutazione positiva del consiglio di classe (a maggioranza) in relazione alla partecipazione alle attività in presenza di un voto nel comportamento pari o superiore a 8.

Sono sempre necessari almeno due dei criteri sopra enunciati.

IL SEGRETARIO

Carlo Paolini

IL PRESIDENTE

Massimo Ceccanti

VISTO

Per copia conforme

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

MASSIMO CECCANTI

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993

AFFISSO ALL'ALBO IL 11/05/2020

Avverso il presente provvedimento è ammesso reclamo all'organo che ha emesso il provvedimento entro 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo della scuola. Decorso tale termine il provvedimento diventa definitivo e può essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo entro 60 gg o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 gg.